

AGRITURISMO

L.R. n. 28 del 10/8/2012

e

Dgr. 613 del 21/4/2015

AGRITURISMO

REQUISITI

LAVORATORI

IMMOBILI

PIANO E RICONOSCIMENTO

ATTIVITA'

OBBLIGHI OPERATORI

REQUISITI - 1

BIENNIO ATTIVITA' AGRICOLA

(può essere maturato in qualsiasi azienda agricola)

CORSO FORMAZIONE

RAPPORTO CONNESSIONE

(utilizzo risorse aziendali e territoriali)

PREVALENZA

(giornate lavorative)

REQUISITI - 2

BIENNIO ATTIVITA' AGRICOLA

e

CORSO FORMAZIONE

possono essere in capo a:

Partecipi alle imprese familiari

Soci nelle società di persone

Amministratori e/o soci di persone fisiche munite di apposita delega nella società di capitali

REQUISITI - 3

BIENNIO ATTIVITA' AGRICOLA

Subentro nella titolarità azienda:

L'impresa che non disponga più del requisito del biennio deve comunicare alla Provincia, entro 30 gg. Il nominativo del sostituto ed entro 1 anno dimostrare il ripristino del requisito, pena la decadenza del riconoscimento. Nel frattempo l'attività continua

Il requisito del biennio non richiesto per coniuge, parenti e affini fino al terzo grado

Il soggetto che subentra nell'attività agrituristica deve, entro 1 anno, dimostrare il ripristino del corso di formazione

REQUISITI - 4

CORSO DI FORMAZIONE

E' valido fino al quinto anno dalla sua conclusione o dalla cessazione dell'attività agricola. La sua validità può essere rinnovata con un corso di formazione di 50 ore

In presenza di attività tale requisito non ha scadenza

Il riconoscimento dell'attività agrituristica avviene a fronte del superamento del corso di formazione

Non richiesto per laureati in agraria o titoli equipollenti.

REQUISITI - 5

PREVALENZA

Il requisito della prevalenza non è richiesto **AZIENDE MINIME** qualora:

- a) l'azienda agrituristica svolga esclusivamente l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone complessivamente **non superiore a dieci**;
- b) l'azienda agrituristica sia ubicata in **zone montane** e svolga una o più delle attività di alloggio o in spazi aperti o pasti, per un numero di persone che complessivamente **non è superiore a dieci**.

LAVORATORI - 1

LIMITE DI 3500 ORE ANNUE

Deroga:

Per attività e servizi complementari legate a ospitalità o somministrazione pasti (es. piscina, centro benessere))

Servizi che non comportano contatto con l'ospite.

Negli altri casi il titolare **non può** essere coadiuvato da soggetti che la legge definisce "esterni" all'impresa

LAVORATORI - 2

COLLABORAZIONE DI PARENTI E AFFINI FINO AL 4° GRADO

D.Lgs. 276/2003 art. 74 applicazione Legge Biagi

Non comportano obblighi contributivi degli Enti Previdenziali solo se:

Prestazioni svolte da parenti e affini fino a 4° (rispetto titolare impresa)

Prestazioni svolte in modo occasionale o ricorrente nel breve periodo

Prestazioni a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligo morale

Prestazioni devono essere gratuite

IMMOBILI - 1

EDIFICI

fabbricati **rurali** non più necessari e **civili** ubicati nel fondo in cui si esercita l'attività agricola;

l'utilizzazione agrituristica non comporta il cambio di destinazione d'uso degli edifici censiti come rurali;

possono essere collocati anche in corpi fondiari separati dal centro aziendale;

Può essere usata anche l'abitazione e ampliata fino ad un massimo di 1.200 mc, nonché edifici rurali di pregio (es. ville venete);

I nuovi edifici devono aver conseguito **l'agibilità** per lo **scopo** indicato nel **permesso a costruire**.

IMMOBILI - 2

qualsiasi **intervento edilizio** finalizzato all'attività agrituristica presuppone il **riconoscimento**;

l'utilizzo dei fabbricati **esclude qualsiasi altra utilizzazione** diversa da quella agricola ed agrituristica, anche se temporanea

e' consentita la realizzazione di **piscine** nelle aziende agrituristiche ed itturistiche.

Sono esclusi dagli obblighi di accessibilità:

tutte le strutture agrituristiche situate in montagna o quelle con attività ricettiva non superiori a 10 posti letto, ovunque ubicate.

IMMOBILI - 3

AMPLIAMENTI

edifici destinati **attività agrituristica** si applicano le disposizioni del **“piano casa”** ;

consentito **ampliamento abitazioni ai fini agrituristiche**, art. 4 legge 11/2004 entro limite **max 1200 mc**;

consentiti ampliamenti delle strutture agricole-produttive nel limite **max del 10% del volume esistente** (per adeguamenti tecnologici e igienico sanitari o per eliminazione barriere architettoniche);

U.T.E. Unità Tecniche Economiche

E' possibile in capo alla stessa impresa il rilascio di **più riconoscimenti** in relazione al numero ed alle dotazioni delle UTE che vi afferiscono.

Organizzazione autonoma e dotate di propri mezzi di produzione (terreni, macchine, manodopera, bestiame, ecc.) rispetto ad altre unità dalla stessa impresa.

Le attività agrituristiche, in questi casi, devono essere rapportate solo all'UTE di riferimento.

La competenza al riconoscimento spetta alla Provincia in cui ricade l'UTE.

PIANO E RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento dei requisiti per l'esercizio dell'attività agriturbistica avviene mediante comunicazione alla Provincia ed è corredata dal piano agriturbistico aziendale.

La comunicazione deve essere presentata alla Provincia esclusivamente via PEC. La Provincia dà immediata informativa di avvio del procedimento all'interessato e al Comune. Decorsi 60 gg. senza intervento Provincia effetto silenzio-assenso, oppure regolarizzare entro 30 gg.

Tutti i piani devono essere adeguati entro il 12 gennaio 2017

PIANO E RICONOSCIMENTO

La provincia provvede alla **verifica** del possesso dei requisiti, individuando le attività che possono essere svolte nonché i relativi limiti di esercizio.

Le attività devono essere attivate **entro due anni** dal riconoscimento provinciale, fatte salve eventuali cause di forza maggiore riconosciute dalle vigenti normative, pena la decadenza del riconoscimento stesso.

L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione al Comune della **SCIA**, il quale trasmette copia alla Provincia.

ATTIVITA'

dare ospitalità in alloggi posti in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

dare ospitalità in spazi aziendali aperti;

somministrare pasti e bevande;

somministrare spuntini e bevande.

ATTIVITA' - ALLOGGI

OSPITALITA' IN ALLOGGI

massimo trenta posti letto

servizi igienico-sanitari minimo uno ogni cinque posti letto

è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, ulteriori posti letto con l'obbligo di rispettare il numero massimo complessivo autorizzato e di ripristino della situazione originaria al momento della partenza del cliente

Gli ospiti di età inferiore a cinque anni non paganti, non sono computati nel numero di posti letto occupati

La prima colazione, nell'attività di ospitalità, non rientra tra le attività di somministrazione così come regolata dalla legge (servizio connesso all'ospitalità)

ATTIVITA' - SPAZI APERTI

OSPITALITA' SPAZI APERTI

massimo trenta persone.

servizi igienico-sanitari minimo uno ogni dieci persone. Si possono usare i bagni dell'agriturismo purchè accessibili dall'esterno

possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte, camper, case mobili per turisti sprovvisti di mezzi mobili

Detti allestimenti non necessitano di permesso ai fini urbanistici ed edilizi.

non devono possedere collegamenti fissi e permanenti al terreno ed agli allacciamenti tecnologici e permetterne la rimozione

ATTIVITA' – PASTI - 1

SOMMINISTRAZIONE PASTI

ATTIVITA' IN PIANURA O COLLINA

65 % dei prodotti dell'azienda

15% libero mercato

20% da aziende agricole o imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale

ATTIVITA' IN ZONA MONTANA

35% dei prodotti dell'azienda

15% libero mercato

50% da aziende agricole o imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale

ATTIVITA' – PASTI - 2

SOMMINISTRAZIONE PASTI

Prodotti aziendali

Prodotti di origine vegetale o animale coltivati o allevati per un **normale ciclo produttivo**, nonché prodotti ottenuti da materie prime aziendali trasformati all'interno o all'esterno

provenienti dall'esercizio del prelievo venatorio nelle aziende agri-turistiche venatorie (l'operatore che somministra deve essere lo stesso o aver parte nella gestione dell'azienda agri-turistico-venatoria).

la selvaggina proveniente da attività venatoria non può essere oggetto di prestazioni da parte delle aziende agrituristiche.

ATTIVITA' – PASTI - 3

SOMMINISTRAZIONE PASTI

Prodotti da altre aziende agricole o imprese artigiane regionali

acquistata direttamente dall'azienda produttrice o indirettamente tramite i circuiti della distribuzione commerciale.

deve essere dimostrato nella documentazione fiscale.

ATTIVITA' – PASTI - 4

SOMMINISTRAZIONE PASTI

Prodotti libero mercato

prodotti da usare in forma accessoria nelle preparazioni alimentari o complementari alla somministrazione.

es. spezie, aromi, additivi, olio, pasta secca confezionata, singoli ingredienti per condimenti, zucchero, caffè, agrumi, frutta secca, canditi, cacao, cioccolata, tè, bibite analcoliche, acqua minerale, succhi di frutta, prodotti per diete speciali per motivi di salute, ecc.

ATTIVITA' – PASTI - 5

SOMMINISTRAZIONE PASTI

Prodotti

le percentuali dei prodotti sono calcolate su base annua, tenendo conto dei prezzi di vendita al dettaglio praticati nella zona

Tipicità

nella somministrazione di alimenti devono essere rispettate la **tradizione, la tipicità e la stagionalità** dell'ambiente rurale veneto.

Numero pasti/anno

definito dal piano agrituristico

ATTIVITA' - SPUNTINI

SOMMINISTRAZIONE SPUNTINI

- consumo sul posto o per l'asporto, serviti o resi disponibili sotto forma di assaggi o panini e consumati in sostituzione o al di fuori dei pasti principali nonché **esposti** come tali al pubblico e **nel menù**.
- diversamente sono considerate pasti
- **Numero spuntini/anno**
definito dal piano agrituristico

SOSPENSIONE

possono essere temporaneamente sospese per un periodo **massimo di 365 giorni** per ogni quinquennio successivo alla data di presentazione della SCIA

sospensioni **anche frazionate**, su comunicazione dell'interessato fatte salve le interruzioni per l'esercizio stagionale delle attività

La comunicazione, **in formato libero**, va fatta al Comune che provvede immediatamente a trasmetterne copia alla Provincia.

La SCIA che comunica una variazione dell'attività autorizzata, **non fa ridecorrere di nuovo i termini**.

CLASSIFICAZIONE

La Giunta Regionale in attuazione alla Legge 96/2006 e dell'art. 19 della L.R. 28/2012 – per le **attività di ospitalità** – procederà alla classificazione sulla base dei criteri determinati con **Decreto Ministeriale n. 1720/2013** “Definizione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche”

OBBLIGHI OPERATORI

- b) esporre al pubblico la **segnalazione certificata di inizio attività**, il **simbolo regionale** identificativo del turismo veneto e il **logo** dell'attività
- c) **comunicare l'eventuale sospensione temporanea** dell'attività, precisando i motivi e la durata ed, entro trenta giorni, la cessazione dell'attività
- d) **comunicare alla provincia gli arrivi e le presenze** degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche
- e) registrazione e denuncia delle generalità delle persone alloggiate
- f) **pasti e spuntini**: esporre al pubblico menù indicando i relativi prezzi e la provenienza dei prodotti
- g) **alloggio**: esporre il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi a esso collegati (allegato d, Dgr 613)
- h) richiedere al provincia l'eventuale **autorizzazione temporanea** deroga percentuale prodotti per calamità atmosferiche, fitopatie e epizoozie.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1) esercizio attività turistiche connesse al settore primario in assenza di riconoscimento provinciale e presentazione della SCIA o in regime di sospensione (euro 7.000 e chiusura attività)
- 2) impiego di soggetti esterni all'impresa (euro da 500 a 5.000)
- 3) superamento numero massimo posti letto, ospiti in agriturismo, pasti/anno, spuntini/anno:
 - a: fino a 10 unità = 50 euro per ogni unità superata
 - b: da 11 a 20 unità = 100 euro per ogni unità superata
 - c: oltre le 20 unità = 250 euro per ogni unità superata
- 4) mancato rispetto delle percentuali di materie prime di provenienza aziendale (euro 5.000)
- 5) uso non conforme della piscina, del centro benessere, denominazione/classificazione, mancato rispetto obblighi di cui all'art. 25, rifiuto accesso struttura (euro da 250 a 2.500)

FUNZIONI DELLE PROVINCE – art. 14

- a) sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività turistiche connesse al settore primario in ambito locale
- b) coordinamento delle attività di promozione locale
- c) verifica e riconoscimento dei requisiti delle aziende agrituristiche ed itturistiche, mediante approvazione del piano aziendale
- d) ricezione SCIA per attività di pescaturismo
- e) classificazione delle aziende
- f) vigilanza e sanzioni amministrative pecuniarie
- g) rilascio autorizzazione temporanea deroga percentuali prodotti aziendali (calamità atmosferiche)

FUNZIONE DEI COMUNI

- ricezione della segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio delle attività connesse al settore primario, fatta eccezione per l'attività di pescaturismo (art. 15, comma 1, L.R. 28/2012)